


# Portogallo

## Inquadramento normativo



## Sancisce il diritto all'oblio

- Legge 75/2021 del 18 novembre
  - Obiettivo: rafforzare l'accesso al credito e ai contratti assicurativi per le persone che hanno superato o mitigato situazioni di rischio aggravato a causa della salute o della disabilità.
  - In attesa che il legislatore definisca un "Accordo nazionale"

## Assicurazione obbligatoria o facoltativa associata a:

- Credito al consumo
  - Mutui Ipotecari
  - Eccezione: prestiti per l'acquisto di alloggi sovvenzionati per disabili (con un proprio regime di prestiti agevolati).

## Garanzie


- Non è possibile applicare aumenti di premio e/o esclusioni.
- In un contesto precontrattuale non possono essere raccolte o trattate informazioni sanitarie relative alla condizione medica che ha dato origine al rischio aggravato per la salute o alla disabilità

## Ipotesi di applicazione

- Quando sono trascorsi 10 anni dalla conclusione del protocollo terapeutico
- A condizione che siano trascorsi 5 anni dalla fine del **protocollo terapeutico**, nel caso in cui la patologia superata si sia manifestata prima dei 21 anni.
- A condizione che siano trascorsi ininterrottamente 2 anni di **protocollo terapeutico** continuo ed efficace.

## In sospeso

- Scala / tabella di riferimento
- Informazioni da richiedere
- Definizioni: Efficacia
- Limitazioni: 1a residenza, capitali, età, coperture
- Meccanismo di pooling



 In vigore dal 30 giugno 2023

## Garanzie

- **Emendamento Articolo 10:** Il contraente di una polizza di assicurazione sulla vita non è tenuto a dichiarare se l'assicurato è affetto da tumore dopo che sono trascorsi cinque anni dalla fine del trattamento radicale senza ricadute successive
- **Modifica della disposizione aggiuntiva 5<sup>a</sup>:** In nessun caso si può negare l'accesso alla contrattazione, imporre procedure di contrattazione diverse da quelle normalmente utilizzate dall'assicuratore, imporre condizioni più onerose o discriminare in altro modo una persona per il fatto di essere affetta da una patologia oncologica, dopo cinque anni dalla fine del **trattamento radicale** senza **ricadute successive**.

## Ipotesi di applicazione

- Tutte le assicurazioni
- Tutte le coperture
- Quando sono trascorsi 5 anni
- Dal completamento del trattamento radicale senza successiva ricaduta

## In sospeso

- Definizioni:
  - Trattamento radicale
  - Ricaduta successiva
- Possono esserci contraddizioni tra due regole
- Non retroattività vs. danni reputazionali
- Sinistri

- Opzione A: chiedere esplicitamente il tempo trascorso come indicato nella legge. In questo caso ci sarebbero due possibilità, per concentrarsi sul fatto che i 5 anni siano già trascorsi o che non siano trascorsi.
  - Per il cancro o i tumori maligni: sono passati almeno 5 anni dalla fine del trattamento radicale senza una successiva ricaduta?
  - Avete o avete avuto un cancro o un tumore maligno ma non sono trascorsi 5 anni dal completamento del trattamento radicale senza una successiva ricaduta?
- Opzione B: Includere una clausola di esclusione del diritto all'oblio per informare che si può invocare il diritto di non dichiarare.

“Dalla pubblicazione, il 29 giugno, del Regio Decreto-Legge 5/2023, del 28 giugno, per stipulare una polizza di assicurazione sulla vita non c'è più l'obbligo di dichiarare se si è affetti da cancro cinque anni dopo la fine del trattamento radicale senza ricaduta successiva. Tali antecedenti oncologici non saranno presi in considerazione”
- Opzione C: Opzione A + B

\* Da convalidare da parte dell'ufficio legale dell'azienda